REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

Deliberazione n. 6

adottata dal Direttore Generale in data 04 GEN. 2012

OGGETTO: **Collaborazione professionale dr.ssa MESSINA Monica Psicologo specialista in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni e Psicoterapia – dal 16/01/2012 al 15/05/2012.**

Premesso che in data 30/09/2011 è scaduto un contratto di collaborazione professionale stipulato con la dr.ssa MESSINA Monica nata a Cagliari il 17/02/1973, a copertura temporanea di posto vacante, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attività della Comunità Terapeutica Residenziale "Tallaroga";

Atteso che con nota del 15/12/2011, agli atti aziendali, il Responsabile del Servizio Dipendenze ha richiesto la stipula di un ulteriore contratto con la dr.ssa MESSINA Monica;

Ritenuto necessario, in considerazione delle motivazioni addotte dal Responsabile del Servizio Dipendenze con la nota sopra richiamata dove è in essere la collaborazione professionale della dr.ssa MESSINA Monica, provvedere alla stipula di un nuovo contratto con la medesima per garantire i livelli essenziali di attività, in considerazione peraltro della specifica professionalità della medesima;

Richiamato l'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dal Decreto Legge n. 112/2008, e convertito in Legge 133/2008;

Stante l'indifferibile e urgente necessità di assicurare la normale gestione delle attività della U.O. suddetta e quindi i livelli essenziali di assistenza della stessa con riferimento all'attività organizzativa e gestionale della Comunità Terapeutica Residenziale "Tallaroga", nelle more della conclusione delle procedure di mobilità e concorsuali, già attivate al fine della copertura del posto in argomento a tempo indeterminato;

Vista la Legge 133/2008;

IL DIRETTORE GENERALE

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa

di stipulare un contratto di diritto privato per la collaborazione professionale della dr.ssa MESSINA Monica nata a Cagliari il 17/02/1973, in possesso di specializzazione in Psicologia del Lavoro e delle organizzazioni e in Psicoterapia, per l'attività da espletarsi presso la Comunità Terapeutica Residenziale "Tallaroga";

di determinare la durata del contratto in mesi 4, a decorrere dal 16/01/2012 al 15/05/2012, con un impegno settimanale pari a 38 ore di attività;

in forza della clausola contrattuale di cui all'art. 1, comma 1, di avvalersi della facoltà di rinnovo riservandosi il diritto di risoluzione anticipata nell'eventualità del venir meno delle condizioni e motivazioni che hanno dato luogo alla proroga medesima;

di determinare il compenso lordo mensile onnicomprensivo in euro 3.800,00;

di determinare che il costo annuo presunto complessivo, derivante dall'adozione del presente atto, ammonta a circa 15.746,00 euro;

di movimentare la spesa di circa euro 15.200,00 al codice numero 0511010301 del piano dei conti aziendale – costo del personale non dipendente

di movimentare la spesa presunta di euro 546,00, al codice 0511010305 del piano dei conti aziendale – oneri sociali personale non dipendente – Dir. SPTA;

di movimentare la spesa complessiva di circa euro 15.746,00, al centro di costo 10920401 – Comunità Terapeutica Residenziale Tallaroga

di approvare l'allegato schema contrattuale.

SERVIZIO SANITARIO U.S.L. N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio CALAMIDA)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Claudio FERRI)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Antonio FRAILIS)

ASL 7 CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Attesta che la deliberazione
n. 6 del 04 GEN. 2012
è stata pubblicata
nell'albo pretorio dell' Azienda USL n. 7
a partire dal 11 GEN. 2012 al 25 GEN. 2012
Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
è stata posta a disposizione per la consultazione

SERVIZIO SANITARIO U.S.L. N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Il Responsabile Servizio Affari Generali

Allegati n. _____

Destinatari

_____

_____

_____

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con il dr. **MESSINA Monica** Psicologo specialista in Psicologia del lavoro e Organizzazione, e Psicoterapia L'anno duemiladodici il giorno _____ del mese di _____ nella sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia.

TRA

L'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Maurizio CALAMIDA, nato a Cagliari il 10/08/1953, in seguito denominata Azienda;

E

il Dr. **MESSINA Monica** nata a Cagliari il 17/02/1973, residente a Cagliari in via Lodigiana n. 29, C.F. MSS MNC 73B 57B 354Q in seguito denominato professionista;

Vista la Deliberazione n. _____ del _____ con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con il dr. **MESSINA Monica** Psicologo specialista in Psicologia del Lavoro e Organizzazione e Psicoterapia, con idoneo curriculum, per un periodo dal 16/01/2012 al 15/05/2012, eventualmente rinnovabile, su formale richiesta dell'Azienda.

Atteso che lo stesso dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 CONDIZIONI GENERALI L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed

in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione, un contratto di collaborazione con il Dr. **MESSINA Monica**

La collaborazione è acquisita:

1. con effetto dal **16/01/2012**, per un periodo fino al **15/05/2012** eventualmente rinnovabile su esplicita richiesta dell'Azienda;
2. oggetto della collaborazione sono **prestazioni sanitarie di Psicologia**, di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno settimanale di 38 ore da espletare presso la Comunità Terapeutica Residenziale "Tallaroga", da attestare con dichiarazione del Responsabile di Servizio. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
3. gli obiettivi che il professionista dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile della Comunità " Tallaroga", al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie;
4. le suddette prestazioni saranno effettuate nella struttura di appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile della Comunità " Tallaroga".
5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato **un compenso mensile pari a € 3.800,00** comprensivo di tutti gli oneri, anche previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato;
6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente in

dodicesimi previa presentazione di apposita parcella da parte del professionista e previa liquidazione della stessa da parte dei responsabili di cui al precedente punto 3.

7. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimenti verranno indicati dal professionista al Servizio del personale dell'azienda.
8. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.
9. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.
10. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del professionista il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

ART. 2 SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il

Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.=

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 è nominato incaricato al trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Usl n. 7.

ART.3 IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie: 1) mancato rispetto delle esigenze degli assistiti; 2) mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso la quale viene svolta l'attività. La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata. Qualora le prestaioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'unità operativa di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito. L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.

ART. 4 PREAVVISO In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R.====

Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.

ART. 5 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il professioni-

sta dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dal D.Lgs 196/03 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata.

ART.6 CONTROVERSIE Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.==

ART. 7 IMPOSTA DI REGISTRO Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/1986 n. 131.

ART. 8 NORMA FINALE Le parti convengono che per quanto non espressa - mente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile.Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. _____ del _____ che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.

Carbonia, lì

Il Professionista	Azienda USL 7 Carbonia
dr. MESSINA Monica	Dr.CALAMIDA Maurizio